Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 27 agosto 1976 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **582.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 86, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'insegnamento di psicologia muta la denominazione in quella di psicologia medica.

Art. 99 - dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo didattico, è soppresso quello di:

termologia.

Nello stesso articolo, dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo applicativo, sono soppressi i seguenti:

comunicazioni elettriche;
fotografia scientifica;
tecnologie elettroniche.

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

elaboratori elettronici;
fisica degli stati aggregati;
fisica delle basse temperature;
forze nucleari;
macchine acceleratrici;
spettroscopia nucleare;
super conduttività;
teoria delle reazioni nucleari;
ottica superiore;
calcoli numerici.

Nello stesso articolo, dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica, indirizzo generale, è soppresso quello di:

cibernetica.

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

fisica delle alte energie;
teoria dei campi.

Nello stesso articolo, prima degli ultimi due commi è aggiunto il seguente:

« Per tutti gli indirizzi possono essere mutuati quegli insegnamenti della scuola di perfezionamento in fisica e della scuola di specializzazione in tecniche e misure nucleari che verranno stabiliti anno per anno ».

L'art. 100, relativo all'ammissione all'esame di laurea in fisica, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 100. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti per l'indirizzo da lui scelto. Per tutti gli indirizzi, l'esame di laurea deve comprendere una relazione scritta a carattere teorico o sperimentale e la discussione orale di una tesina: la relazione scritta potrà riguardare un argomento di ricerca con caratteri personali di svolgimento.

Per la preparazione della prova di laurea, lo studente è tenuto a compiere un internato da un minimo di sei mesi ad un massimo che di norma non può superare un anno presso l'istituto di fisica « Galileo Galilei » dell'Università o presso i laboratori nazionali di Legnaro o altro istituto approvato dalla facoltà di scienze.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

L'art. 101, relativo al corso di laurea in matematica, indirizzo applicativo, è modificato nel senso che nell'orientamento *c*) gli insegnamenti fondamentali di meccanica celeste e di aerodinamica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

terzo anno: meccanica superiore;
quarto anno: meccanica celeste.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari previsti per il medesimo orientamento *c*) l'insegnamento di meccanica superiore è abrogato e sostituito dal seguente:

aerodinamica.

Art. 108 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

citogenetica;
biologia molecolare;
virologia;
biologia generale.

Art. 111 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente:

geofisica applicata.

L'art. 267, relativo ai titoli di ammissione al corso di perfezionamento in matematica ad indirizzo applicativo, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al corso annuale di perfezionamento in matematica ad indirizzo applicativo è titolo di ammissione qualunque laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, della facoltà di ingegneria, della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, della facoltà di economia e commercio.

Dell'accettazione delle domande di iscrizione al corso giudica il consiglio della facoltà, su proposta del direttore del corso ».

Art. 318 - all'elenco degli insegnamenti previsti per la scuola di perfezionamento in fisica sono aggiunti i seguenti:

biofisica;
problemi epistemologici della fisica;
metodologie matematiche speciali della fisica nucleare fondamentale;
teoria dei sistemi a molti corpi;
metodi e tecniche sperimentali della fisica degli stati aggregati;
teorie degli stati aggregati;
fisica delle interazioni gravitazionali;
fisica delle interazioni deboli;
fisica delle interazioni elettromagnetiche;
fisica delle interazioni forti;
teoria della matrice S;
moderni sviluppi della meccanica statistica;
strumentazione della fisica nucleare fondamentale;
metodi di analisi dei dati sperimentali.

Nello stesso articolo, dopo l'elenco degli insegnamenti la seconda frase del primo comma è abrogata e sostituita dalla seguente:

« A questi si potranno aggiungere anno per anno a giudizio del consiglio altri insegnamenti che abbiano luogo presso la facoltà di scienze o altra facoltà dell'Università di Padova, come corsi regolari di lezione e cicli di conferenze. E' facoltà del consiglio di considerare parzialmente sostitutiva della partecipazione ad un corso di insegnamento della scuola l'attività dello studente presso un gruppo di ricerca di un istituto universitario, di un laboratorio nazionale o internazionale ».

Art. 325 - all'elenco degli insegnamenti della scuola di specializzazione in tecniche e misure nucleari sono aggiunti i seguenti:

fisica nucleare applicata;

fisica sanitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 61

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1976, n. **583.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 346, 347, 348, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 346. — La scuola ha la durata di tre anni, ha sede presso la clinica ortopedica il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 347. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

clinica ortopedica e traumatologica (triennale) 1°;

patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale) 1°;

tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale) 1°;

radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale) 1°;

anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;

fisiologia dell'apparato locomotore;

nozioni di chirurgia generale;

nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

clinica ortopedica e traumatologica (triennale) 2°;

patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale) 2°;

tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale) 2°;

radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale) 2°;

neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;

anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore.

3° *Anno*:

clinica ortopedica e traumatologica (triennale) 3°;

patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale) 3°;

tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale) 3°;

apparato terapia ortopedica;

fisiochinesiterapia;

infortunistica.

Art. 348. — Il numero massimo di iscritti è di dodici per ogni anno. Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni e le esercitazioni, dovranno frequentare come interni la clinica ortopedica per un periodo non inferiore a nove mesi per ogni anno di corso.

Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni corso di insegnamento (annuale), (biennale) e (triennale) per gruppi di materie affini. Per l'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi scritta su argomento della specialità.

L'immatricolazione alla scuola avviene mediante concorso per esame e titoli.

Le tasse e soprattasse sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione annuale	»	18.000
soprattassa annuale esami di profitto .	»	7.000
soprattassa esami di diploma	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

Gli articoli 352, 353, 354, 355, relativi alla « Scuola di specializzazione in malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente

Art. 352. — La scuola ha la durata di tre anni, ha sede presso l'istituto di patologia medica I il cui professore di ruolo è il direttore.

Art. 353. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia patologica;
fisiopatologia;
clinica chimica;
semeiotica fisica e funzionale;
clinica medica.

2° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale (esame comprensivo del corso del 1° e 2° anno);
semeiotica radiologica;
malattie del tubo digerente;
clinica medica.

3° *Anno*:

malattie del fegato e del pancreas;
clinica medica (esame comprensivo dei corsi del 1° - 2° - 3° anno).

Art. 354. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di compiere dopo il 3° anno un internato della durata di un anno nell'istituto di patologia speciale medica.

Art. 355. — Il numero massimo di iscritti è di cinque ogni anno.

L'immatricolazione alla scuola avviene mediante concorso per esame e titoli.

Le tasse e soprattasse sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione annuale	»	18.000
soprattassa annuale esami di profitto .	»	7.000
soprattassa esami di diploma	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

Gli articoli 372, 373, relativi alla « Scuola di perfezionamento in puericultura e dietetica infantile » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in puericultura », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in puericultura

Art. 372. — La scuola si propone di conferire la preparazione teorico-pratica in biologia infantile e pediatria preventiva, ha la durata di tre anni, ha sede presso la clinica pediatrica, il cui professore di ruolo è direttore della scuola.

Art. 373. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

peculiarità anatomo-fisiologica dell'età evolutiva;
elementi di genetica medica e di eugenetica;
elementi di puericultura perinatale;
auxologia;
alimentazione e dietetica dell'età infantile;
elementi di semeiotica infantile.

2° *Anno*:

psicologia ed igiene mentale nell'età infantile;
igiene ed assistenza dell'età evolutiva;
profilassi delle malattie infettive nell'infanzia;
elementi di medicina scolastica;
legislazione ed assistenza sociale dell'infanzia.

3° *Anno*:

tirocinio pratico presso l'istituto ove la scuola ha sede od altre istituzioni ed enti che abbiano, a giudizio del consiglio della scuola, caratteristiche tali da assicurare lo svolgimento di un efficace tirocinio sotto l'aspetto eminentemente pratico.

I corsi di insegnamento sono integrati da esercitazioni pratiche e da conferenze. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato con le modalità e l'orario stabiliti dalla direzione della scuola. Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento riunite in gruppi. Al termine del terzo anno dovranno sostenere l'esame di diploma presentando e discutendo una dissertazione scritta. Il numero massimo di iscritti è di otto per ogni anno.

L'immatricolazione alla scuola avviene mediante concorso per esame e titoli.

Le tasse e soprattasse sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione annuale	»	18.000
soprattassa annuale esami di profitto .	»	7.000
soprattassa esami di diploma	»	3.000
tassa di diploma	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1976
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1976, n. **584**.

Recupero e nuova assegnazione di un posto di assistente ordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con cui, tra gli altri, è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di virologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Visto il telegramma n. 27 del 30 marzo 1976, con cui il rettore dell'Università degli studi di Roma comunica che detto posto è vacante dall'assegnazione;

Considerato, pertanto, che non si è provveduto alla copertura del posto nel termine fissato dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Ritenuto che per tale ragione sono venuti meno i motivi che a suo tempo determinarono l'assegnazione alla cattedra sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di assistente ordinario già assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, alla cattedra di virologia della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma è recuperato.

Art. 2.

Il posto di cui si tratta è assegnato alla cattedra di diritto commerciale I della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1976, n. **585.**

Istituzione di una corporazione di piloti nel porto di Monfalcone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 86 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Ritenuta la necessità di provvedere all'organizzazione del servizio di pilotaggio nel porto di Monfalcone con la istituzione di una corporazione di piloti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

E' istituita una corporazione di piloti nel porto di Monfalcone.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1976

LEONE

GIOIA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **586.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo, in Nuoro.

N. 586. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nuoro 25 gennaio 1973, integrato con due dichiarazioni datate 21 maggio stesso anno e 18 novembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo, in Nuoro.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **587.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria di Nazareth, in Roma.

N. 587. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Porto e S. Rufina 25 dicembre 1973, integrato con dichiarazione del 20 aprile 1974 e altro decreto del 5 novembre 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria di Nazareth, in località Casalotti del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **588.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Resurrezione di Gesù, in Sesto S. Giovanni.

N. 588. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 7 gennaio 1974, integrato con dichiarazione del 10 settembre stesso anno e con altro decreto 14 aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia della Resurrezione di Gesù, in Sesto S. Giovanni (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1976, n. **589.**

Autorizzazione all'automobile club di Parma ad acquistare un immobile.

N. 589. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'automobile club di Parma viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di lire 40.000.000, una porzione immobiliare di proprietà del sig. Berzioli Camillo, costituita dal piano terreno del fabbricato sito nel comune di Fidenza (Parma), via Cornini Malpeli, 57, della superficie di mq 102, distinto al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 44, mappale 150 sub 1, da adibire a sede di delegazione.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 84

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1976.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 relativo al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Soave » e « Recioto di Soave ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 21 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 21 febbraio 1973 dal consorzio volontario per la tutela dei vini « Soave » e « Recioto di Soave » di Verona, intesa ad ottenere alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1975, n. 115, sulle richieste di cui sopra;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere suddetto dal comitato;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche del prodotto ed alle situazioni logistiche e tradizionali delle aziende agricole interessate di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Soave » e « Recioto di Soave », approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968, sono apportate le modificazioni di cui appresso:

Art. 2 - l'art. 2 è sostituito per intero con il seguente testo:

« I vini "Soave" e "Recioto di Soave" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Garganega.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, le uve dei vitigni Trebbiano toscano e Trebbiano di Soave (nostrano) presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30 % di cui il Trebbiano toscano limitatamente ad un massimo del 15 % del totale ».

Art. 3 - il testo di cui a pag. 6350 della *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 22 ottobre 1968 è sostituito dalla XXXVIII riga come segue:

« ...raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per la Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombino e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135). Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la quota 181 sul confine tra Illasi e Colognola. Da quota 181 segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca Brusa e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buonalbergo da dove è iniziata la delimitazione ».

Art. 5 - il quarto comma dell'art. 5 è sostituito con il seguente testo:

« La vinificazione del "Recioto di Soave" avviene dopo che le uve, aventi le caratteristiche indicate nel successivo art. 10 per il tipo qualificato "superiore", siano state sottoposte a leggero appassimento, fino a portarle ad una gradazione alcoolica complessiva minima naturale non inferiore a 13° ».

Art. 6 - l'art. 6 è sostituito per intero con il seguente testo:

« Il vino "Soave", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino "Recioto di Soave", all'atto dell'immissione a consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo dorato chiaro;
odore: vinoso intenso e di fruttato;
sapore: amabile, vellutato, armonico, di corpo;
gradazione alcoolica complessiva minima: 14 di cui almeno 11,5 in alcool svolto;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto ».

Art. 8 - l'art. 8 è sostituito per intero con il seguente testo:

« La denominazione di origine controllata "Recioto di Soave" può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto con i rispettivi mosti o vini che rispondono alle condizioni previste nel presente disciplinare a condizione che le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la produzione del vino liquoroso, siano effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale delle province del Veneto.

Tuttavia tenuto conto della precedente regolamentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1968 è consentito a coloro che abbiano operato in conformità di quanto previsto al precedente comma nella regione Lombardia di continuare ad operare in tal senso, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il parere del comitato nazionale ».

Art. 9 - all'art. 9 è aggiunto il seguente comma:

« E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione "classico", che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui al secondo comma possano essere vinificate in cantine situate al di fuori ma nelle vicinanze del territorio precisato al primo comma e comunque, all'interno della zona di produzione del vino "Soave", a condizione che:

1) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

2) in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1976

LEONE

MARCORA — DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1976
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 76

(9595)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1976.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1973, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 178, con il quale è stato chiamato a farne parte il dott. Enrico Carrara;

Considerato che il dott. Carrara è stato destinato ad un incarico all'estero e deve pertanto essere sostituito con altro dirigente generale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Folco Zugaro, ministro plenipotenziario del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dott. Enrico Carrara.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1976

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 239

(9681)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1976.

Rettifica del rapporto di lavoro di tredici dipendenti dello Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano per la regione a statuto speciale Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che detta le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1976, con il quale si è trasferito il personale in servizio presso le sedi periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.) alla regione Sardegna;

Considerato che è in corso di perfezionamento un successivo decreto in sostituzione di quello precedentemente menzionato del 9 febbraio 1976;

Tenuto conto delle delibere numeri 35/76 I.N.A.P.L.I., 28/76 E.N.A.L.C. e 31/76 I.N.I.A.S.A., con cui la gestione straordinaria dei tre enti in questione — in ossequio ai principi informatori fissati con sentenza n. 498/75 del TAR del Lazio in ordine alla legittimità dell'assunzione di personale amministrativo con contratto a termine — ha rettificato il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato per alcuni dipendenti, compresi nei soprarichiamati decreti;

Ravvisata l'opportunità che si proceda a tale rettifica;

Decreta:

Articolo unico

Il rapporto di lavoro del sottoelencato personale già compreso nei decreti sopramenzionati, è da considerarsi a tempo indeterminato.

Nominativo	Data di nascita	Qualifica
	I.N.A.P.L.I.	
1. Camedda Filomena	3-10-1921	Inserviente
2. Salaris Celeste	23- 5-1947	Vice segretario
3. Delunas Francesco	2- 8-1936	Inserviente
4. Mulas Giovanni	18- 4-1924	Inserviente
5. Trogu Pietro	27- 6-1922	Inserviente
	I.N.I.A.S.A.	
6. Nieddu Graziella ved. Petrocchi	30- 4-1939	Appl. agg.to
7. Atzeni Maria Dolores nata Lussu	25- 1-1943	Vice segretario
8. Minaudo Tommaso	18- 8-1948	Vice segretario
9. Calabrese Luigi	10-10-1953	Appl. agg.to
10. Moreddu Salvatore	13-11-1948	Vice segretario
11. Meloni Mario	6- 8-1943	Appl. agg.to
12. Saruis Pier Giorgio	6- 3-1950	Appl. agg.to
	E.N.A.L.C.	
13. Marcias Carlo	30- 3-1924	Operaio special.

Il presente decreto, che verrà inviato alla regione Sardegna, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

(9575)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rettopanbilina » della ditta Laboratori Bouty S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4815/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 ottobre 1965, con il quale vennero registrate ai numeri 3546, 3546/*A* e 3546/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Panbilina » soluzione e le relative categorie « Panbilina » pillole e « Rettopanbilina » supposte, a nome della ditta Laboratori Bouty S.p.a., con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto di revoca n. 4194/R del 25 maggio 1970, con il quale venne revocata la registrazione della specialità medicinale suddetta limitatamente alla preparazione Panbilina soluzione e Panbilina pillole, in seguito a rinuncia della ditta Laboratori Bouty S.p.a. di Milano;

Vista la scrittura privata in data 18 gennaio 1972, registrata a Lodi il 19 gennaio 1972 al n. 219, volume 33, con la quale la specialità medicinale suddetta venne ceduta alla ditta Chinoin S.p.a., con sede in Milano, via G. Zanella, 3, che, pur avendone fatto richiesta, non ne ottenne la relativa registrazione a proprio nome, essendo in corso procedimento di revoca;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente resine di podofillo, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalle ditte interessate;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rettopanbilina » supposte, registrata al n. 3546/*B* in data 28 ottobre 1965 a nome della ditta Laboratori Bouty S.p.a., con sede in Milano, via Vanvitelli, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(9503)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ivrea.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che nel giorno 30 gennaio 1976 la conservatoria dei registri immobiliari di Ivrea è rimasta chiusa, per disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, in conseguenza di una rapina perpetrata ai danni di un negozio di gioielleria ubicato nel medesimo edificio in cui ha sede detta conservatoria;

Ritenuto che tale evento, di carattere eccezionale, ha dato luogo ad un irregolare funzionamento dei servizi del predetto ufficio;

Ritenuto che la situazione creatasi a seguito dello evento di cui sopra rientra nelle previsioni del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Ivrea è accertato per il giorno 30 gennaio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: STAMMATI

(9711)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1976.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di tassi di premio e di condizioni di polizza presentati dalla S.p.a. La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita, di cui tre in sostituzione di analoghe in vigore e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le tariffe di assicurazione sulla vita, i tassi di premio e le condizioni di polizza sottoindicate, presentati dalla S.p.a. La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa V, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale 22 aprile 1937 XV);

tariffa III, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi autorizzati con decreto ministeriale n. 3784 del 20 giugno 1960);

tariffa XXX, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 5374 del 24 maggio 1965);

tariffa XXXu, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 5374 del 24 maggio 1965);

tariffa III - 10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno.

Roma, addì 31 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(9651)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1976.

Nomina del presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre nominare il presidente del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1976 con il quale il sen. dott. Rodolfo Tambroni-Armaroli è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Il Comitato generale preposto alla direzione delle lotterie nazionali, giusta l'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, è presieduto dal sen. dott. Rodolfo Tambroni-Armaroli, Sottosegretario di Stato alle finanze.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(9682)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1976.

Nomina di un membro, con funzioni di vice presidente, del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 2/227301 del 6 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972, registro n. 62 Finanze, foglio n. 1, con il quale il dott. Pietro Torre, nella sua qualità di ispettore generale reggente la Direzione generale per le entrate speciali, fu nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, previsto dall'art. 2 del citato regolamento, con funzioni di vice presidente;

Considerato che il dott. Pietro Torre, a decorrere dal 1° agosto 1976, è stato collocato a riposo;

Visto il decreto ministeriale del 28 luglio 1976 col quale il direttore generale per la finanza locale dottor Dante Basile è stato preposto, in via di temporanea reggenza, alla Direzione generale per le entrate speciali a far data dal 1° agosto 1976;

Ritenuto di doversi provvedere alla sostituzione del dott. Pietro Torre con il dott. Dante Basile;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1976, il dott. Dante Basile, direttore generale per la finanza locale, preposto in via di temporanea reggenza alla Direzione generale per le entrate speciali, è nominato membro del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, con le funzioni di vice presidente del medesimo.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(9683)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1976.

Nomina di un membro della Commissione centrale Enalotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 9 luglio 1957, con il quale venne istituito un concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto;

Visto l'art. 16 del regolamento ufficiale del concorso pronostici predetto, denominato Enalotto, approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro del 29 ottobre 1957, modificato con decreti ministeriali del 17 marzo 1960, del 25 marzo 1963 e del 15 gennaio 1971, che istituisce una Commissione centrale presso la sede dell'ente gestore in Roma;

Visti gli articoli 27 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il decreto ministeriale n. 3/86705 del 6 ottobre 1972, con il quale il dott. Pietro Torre, nella sua qualità di reggente la Direzione generale per le entrate speciali, fu nominato membro della Commissione anzidetta;

Considerato che il dott. Pietro Torre, a decorrere dal 1° agosto 1976, è stato collocato a riposo e che in sua sostituzione è stato designato a dirigere la Direzione generale per le entrate speciali, in qualità di reggente, il dott. Dante Basile, dirigente generale;

Decreta:

A decorrere dal 1° agosto 1976, in sostituzione del dott. Pietro Torre, è nominato membro della Commissione centrale di cui all'art. 16 del regolamento ufficiale del concorso pronostici abbinato al giuoco del lotto, denominato Enalotto, il dott. Dante Basile, direttore generale reggente la Direzione generale per le entrate speciali.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(9684)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di materiali speciali nucleari presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di materiali speciali nucleari, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9715)

Vacanza della cattedra di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti II presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decrete legislativo luogotenenziale 5 aprile 1915, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti II, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9716)

Vacanza della cattedra di economia d'azienda presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma è vacante la cattedra di economia d'azienda, alla cui copertura la facoltà intressata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9717)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Reggio 70 S.r.l. », in Reggio Calabria

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976 la società cooperativa edilizia « Reggio 70 S.r.l. », in Reggio Calabria, costituita per rogito dott. Antonino Familiari in data 17 novembre 1960, n. 162982 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Desio Calveri.

(9720)

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. « Baebia », in Roma

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976 la società cooperativa edilizia a r.l. « Baebia », in Roma, costituita per rogito dott. Achille De Martino in data 12 ottobre 1971, n. 20163 di repertorio, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Guglielmo Ridolfi.

(9721)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a contrassegnare i recipienti con nuove etichette e stampati accessori e a vendere l'acqua minerale « Laura » anche nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

Con decreto 16 luglio 1976, n. 1580, la S.p.a. « Fonti San Bernardo », in Torino, corso Galileo Ferraris n. 26, è stata autorizzata a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale denominata « Laura » di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1929, n. 143, e decreto ACIS 6 febbraio 1953, n. 586, con nuove etichette riportanti i risultati di analisi aggiornate e con nuovi stampati accessori, inoltre la predetta società è stata autorizzata a vendere l'acqua minerale suddetta anche nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9725)

Autorizzazione a contrassegnare i recipienti con nuove etichette e stampati accessori e a vendere l'acqua minerale « Santa Maria alle Capannelle » anche nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente.

Con decreto 22 luglio 1976, n. 1582, la società idrologica romana S.p.a. S.I.R., in Roma, via Sistina n. 27 e stabilimento in via del Casale della Sergetta n. 36, è stata autorizzata a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale denominata « Santa Maria alle Capannelle » di cui al decreto ACIS 26 aprile 1952, n. 569, con nuove etichette ed a vendere la suddetta acqua minerale anche nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, oltre che nel tipo addizionato di anidride carbonica.

La stessa società è stata altresì autorizzata a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(9724)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 161

Corso dei cambi del 24 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,15	838,15	838,25	838,15	838,20	838,10	838,20	838,15	838,15	838,15
Dollaro canadese	849,70	849,70	851 —	849,70	849,90	849,65	849,85	849,70	849,70	849,70
Franco svizzero	339,25	339,25	339,45	339,25	339,40	339,20	339,40	339,25	339,25	339,25
Corona danese	138,67	138,67	138,80	138,67	138,65	138,65	138,68	138,67	138,67	138,65
Corona norvegese	152,83	152,83	153 —	152,83	152,70	152,80	152,86	152,83	152,83	152,85
Corona svedese	191,15	191,15	191 —	191,15	190,75	191,10	191,15	191,15	191,15	191,15
Fiorino olandese	314,55	314,55	314,50	314,55	314,50	314,50	314,50	314,55	314,55	314,55
Franco belga	21,6855	21,6855	21,63	21,6855	21,60	21,55	21,615	21,6855	21,6855	21,60
Franco francese	168,59	168,59	168,50	168,59	168,60	168,55	168,68	168,59	168,59	168,60
Lira sterlina	1488,95	1488,95	1490 —	1488,95	1488,85	1488,90	1489 —	1488,95	1488,95	1488,95
Marco germanico	333,33	333,33	333,20	333,33	333,40	333,30	333,37	333,33	333,33	333,35
Scellino austriaco	46,90	46,90	46,95	46,90	46,90	46,85	46,9050	46,90	46,90	46,90
Escudo portoghese	26,97	26,97	26,95	26,97	26,93	26,95	26,96	26,97	26,97	26,97
Peseta spagnola	12,3170	12,3170	12,32	12,3170	12,31	12,30	12,3225	12,3170	12,3170	12,30
Yen giapponese	2,9020	2,9020	2,90	2,9020	2,902	2,88	2,903	2,9020	2,9020	2,90

Media dei titoli del 24 agosto 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,775
» 5 % (Ricostruzione)	95,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,675
» 5 % (Città di Trieste)	91,025
» 5 % (Beni esteri)	89,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,15
» 5,50 % » » 1968-83	77 —
» 5,50 % » » 1969-84	78,15
» 6 % » » 1970-85	79,75
» 6 % » » 1971-86	79,40
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,725
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,80
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,05
» poliennali 7 % 1978	90,35
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,75
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,55
» » 9 % 1980	91,15

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 agosto 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	838,175
Dollaro canadese	849,775
Franco svizzero	339,325
Corona danese	138,675
Corona norvegese	152,845
Corona svedese	191,15
Fiorino olandese	314,525
Franco belga	21,61
Franco francese	168,635
Lira sterlina	1488,975
Marco germanico	333,35
Scellino austriaco	46,902
Escudo portoghese	26,965
Peseta spagnola	12,32
Yen giapponese	2,902

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso, per titoli e per esami, a ottantadue posti di operaio specializzato (1ª categoria) e a duecentotrentasette posti di operaio qualificato (2ª categoria) nel ruolo s.e.p. (Servizio escavazione porti, cantieri e officine).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della citata legge 29 maggio 1974, n. 218, questo Ministero è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di personale da attingere dalle vacanze disponibili nei ruoli organici;
Considerato che le esigenze di servizio degli uffici del genio civile per le OO.MM. e dei cantieri-officine, dipendenti da questo Ministero, richiedono l'assunzione di ottantadue operai specializzati (1ª categoria) e duecentotrentasette operai qualificati (2ª categoria) e che nel ruolo organico del servizio escavazione porti esistono i necessari posti vacanti;
Considerato che tali vacanze, per esigenze di servizio dei singoli uffici o cantieri-officine, devono essere fra questi suddivise come indicato all'art. 1 del presente bando di concorso;
che, pertanto, i candidati dichiarati vincitori o per i quali si applichi l'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, dovranno permanere nella sede loro assegnata per non meno di cinque anni;
Ritenuto che ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della citata legge n. 218, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto l'art. 5, ottavo comma, della citata legge 13 maggio 1975, n. 157, in base alla quale una aliquota pari al 50% dei posti disponibili è riservata agli operai di questa amministrazione, inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore, giusta pronuncia del consiglio di amministrazione in data 18 dicembre 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, mediante prova d'arte o esperimento pratico, per ottantadue posti nel ruolo organico degli operai specializzati (1ª categoria) e per duecentotrentasette posti nel ruolo organico degli operai qualificati (2ª categoria) del servizio escavazione porti, così ripartiti fra le sottoelencate sedi e per le categorie e qualifiche di mestiere a fianco di ciascuna indicate:

Sede	Qualifica	Posti
A)		
Genio civile OO.MM. - Genova	1ª categoria	
	Capo rimorchiatore	2
	Capo macchinista natanti	4
	Totale 1ª categoria	6
	2ª categoria	
	Fuochista marittimo	2
	Marinaio attrezzista	8
	Capo guardiano	2
	Totale 2ª categoria	12
Genio civile OO.MM. - Roma	1ª categoria	
	Capo rimorchiatore	2
	Dragatore	4
	Totale 1ª categoria	6
	2ª categoria	
	Marinaio attrezzista	12
	Cuoco	4
	Fuochista marittimo	4
	Motorista	4
	Totale 2ª categoria	24
Genio civile OO.MM. - Napoli	2ª categoria	
	Marinaio attrezzista	10
	Fuochista marittimo	6
	Totale 2ª categoria	16
Genio civile OO.MM. - Bari	2ª categoria	
	Marinaio attrezzista	12
	Fuochista marittimo	6
	Totale 2ª categoria	18
Genio civile OO.MM. - Ancona	2ª categoria	
	Marinaio attrezzista	27

Sede	Qualifica	Posti
Genio civile OO.MM. - Sez. aut. Ravenna . . .	1ª categoria	
	Capo macchinista natanti	2
	2ª categoria	
	Marinaio attrezzista	8
	Fuochista marittimo	2
	Totale 2ª categoria . . .	10
Genio civile OO.MM. - Venezia	1ª categoria	
	Capo rimorchiatore	6
	Elettricista circuitista - Elettricista specialista . . .	4
	Capo macchinista natanti	2
	Dragatore	2
	Totale 1ª categoria . . .	14
	2ª categoria	
	Marinaio attrezzista	26
Genio civile OO.MM. - Trieste	1ª categoria	
	Capo macchinista natanti	2
	Capo rimorchiatore	2
	Totale 1ª categoria . . .	4
	2ª categoria	
	Marinaio attrezzista	14
	Fuochista marittimo	4
	Cuoco	2
	Totale 2ª categoria . . .	20
Genio civile OO.MM. - Cagliari	1ª categoria	
	Capo macchinista natanti	4
	Dragatore	2
	Capo rimorchiatore	2
	Totale 1ª categoria . . .	8
	2ª categoria	
	Marinaio attrezzista	12
	Fuochista marittimo	4
	Motorista	2
	Totale 2ª categoria . . .	18
Genio civile OO.MM. - Palermo	1ª categoria	
	Capo rimorchiatore	4
	Capo macchinista natanti	4
	Dragatore	2
	Palombaro artefice	2
	Totale 1ª categoria . . .	12
	2ª categoria	
	Marinaio attrezzista	10
	Fuochista marittimo	4
	Motorista	2
	Cuoco	6
	Totale 2ª categoria . . .	22

I concorrenti che intendano partecipare al presente concorso per le categorie di mestiere suindicate, dovranno essere tutti in possesso del libretto di navigazione di 1ª categoria, ad esclusione del dragatore, il quale, tuttavia, dovrà essere in possesso dell'abilitazione a manovrare la macchina escavatrice.

Per concorrere alla qualifica di capo rimorchiatore (1ª categoria), i concorrenti dovranno essere in possesso di patente non inferiore a padrone marittimo o marinaio autorizzato.

Per concorrere alla qualifica di capo macchinista natante (1ª categoria), i concorrenti dovranno essere in possesso di patente di meccanico navale di 1ª o 2ª classe.

Per concorrere alla qualifica di motorista (2ª categoria), i concorrenti dovranno essere in possesso di patente di motorista abilitato.

Per concorrere alla qualifica di palombaro artefice (1ª categoria), i concorrenti dovranno essere in possesso del relativo brevetto di palombaro artefice o artificiere.

Sede	Qualifica	Posti
B)		
Cantiere officina - Civitavecchia	1ª categoria	
	Maestro saldatore elettr. e autogenista	2
	Montatore motorista di precisione	2
	Tornitore metalli di precisione	2
	Maestro fabbro fucinatore e forgiatore	2
	Maestro calderaio	2
	Totale 1ª categoria	10
	2ª categoria	
	Carpentiere in ferro	6
	Carpentiere in legno e armatore	2
	Tubista	2
	Totale 2ª categoria	10
Cantiere officina - Terracina	1ª categoria	
	Maestro saldatore elettr. e autogenista	2
	Fresatore di precisione	2
	Totale 1ª categoria	4
	2ª categoria	
	Aggiustatore meccanico	2
	Carpentiere in ferro	4
	Falegname	2
	Elettricista circuitista elettrico	2
	Totale 2ª categoria	10
Cantiere officina - Senigallia	1ª categoria	
	Montatore motorista di precisione	2
	Maestro di ascia	2
	Totale 1ª categoria	4
	2ª categoria	
	Elettricista circuitista elettrico	2
	Carpentiere in ferro	4
	Totale 2ª categoria	6
Cantiere officina - Olbia	1ª categoria	
	Maestro fabbro fucinatore e forgiatore	2
	Fresatore di precisione	2
	Tornitore metalli di precisione	2
	Montatore motorista di precisione	2
	Maestro calderaio	2
	Totale 1ª categoria	10
	2ª categoria	
	Aggiustatore meccanico	2
	Elettricista circuitista elettrico	2
	Falegname	2
	Carpentiere in ferro	4
	Carpentiere in legno	2
	Totale 2ª categoria	12
Officina - Stra	1ª categoria	
	Aggiustatore meccanico di precisione	2
	2ª categoria	
	Aggiustatore meccanico	6

Per concorrere alla qualifica di maestro d'ascia (1ª categoria), i concorrenti dovranno essere in possesso di patente di maestro d'ascia autorizzato, rilasciata da una capitaneria di porto, con abilitazione all'alaggio.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

g) che nulla risulta a suo carico nel certificato penale del casellario giudiziale, indicando, se del caso, le eventuali condanne penali riportate;

h) che non è stato destituito o non è decaduto da un impiego o lavoro presso una pubblica amministrazione.

Gli aspiranti alla nomina devono avere conseguito la licenza elementare.

I requisiti prescritti e quelli più specifici inerenti alle varie qualifiche di mestiere, di cui all'art. 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile fissato nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

2) ad anni 40 per i partigiani, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

3) ad anni 45 per gli invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani di guerra, per servizio e per lavoro.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione operai - Porta Pia - Roma, entro e non oltre il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nel caso che si intenda concorrere per più di una sede si dovranno presentare singole domande.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine indicato al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la propria responsabilità:

1) il cognome ed il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, ed eventualmente, i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite di età, di cui al precedente art 2;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) certificato penale del casellario giudiziale;

6) il possesso del titolo di studio richiesto (licenza elementare);

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la sede, la categoria e la qualifica di mestiere per la quale si intende concorrere;

9) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'amministrazione dei lavori pubblici;

10) gli eventuali servizi civili comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali, ed enti pubblici;

11) idoneità riportata in precedenti concorsi per esami o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) eventuali titoli di studio oltre la licenza elementare;

13) attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (diplomi di corsi di specializzazione a mestieri, patenti di guida ecc.).

La domanda dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice, redatta secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

La domanda dovrà essere firmata dal candidato, la firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè di quelle non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, né delle domande con la firma in calce non autenticata o non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non conterranno tutte le indicazioni sopra precisate circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti e per la valutazione degli eventuali titoli, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici presso tutte le sedi degli uffici per i quali il personale deve essere reclutato.

Art. 6.

Gli operai ammessi al concorso per i posti nelle qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico attinente alla qualifica per la quale concorrono.

Le prove saranno effettuate, con le modalità fissate dalle commissioni esaminatrici, nelle sedi e nei giorni che verranno stabiliti dalle predette commissioni e che saranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

La commissione esaminatrice assegnerà ad ogni candidato, in base al risultato della prova, un voto fino a 10/10 e formerà, in conseguenza, una graduatoria di merito.

La commissione dispone, inoltre, di 5/10 per la valutazione del complesso dei titoli di merito, da attribuire come segue:

1) servizio comunque prestato presso l'Amministrazione dei lavori pubblici: 0,050 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni e fino ad un massimo di 2. Il servizio può essere anche discontinuo;

2) servizi civili comunque prestati presso altre amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere: 0,020 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e fino ad un massimo di 1;

3) diplomi di specializzazione professionale attinenti alla qualifica di mestiere per la quale si concorre, oltre quello minimo richiesto e di cui all'art. 1: fino ad un massimo di 1;

4) titolo di studio oltre quello minimo necessario per accedere al concorso, fino ad un massimo di 0,50, così ripartito:

a) diploma di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle vigenti disposizioni: 0,250;

b) per ogni altro diploma scolastico posseduto in aggiunta a quello di cui alla lettera *a*): 0,250;

5) idoneità riportata in precedenti concorsi per esami o per titoli ed esami presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di 0,50 così ripartito:

a) in concorsi per esame: 0,250;

b) concorsi per titoli ed esami: 0,250.

Non saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato meno di 6/10, al netto del punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di merito è di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), del presente articolo.

Art. 7.

Per sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 8.

Agli operai in servizio che parteciperanno al presente concorso al fine di conseguire il passaggio alla categoria immediatamente superiore, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la località presso la quale avranno luogo le prove concorsuali e per farne ritorno, nonchè la diaria di missione per tutta la durata delle prove stesse.

Art. 9.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito o a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il possesso dei titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo della domanda, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del superamento della prova d'esame, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati riguardanti i corsi di addestramento professionale con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguito;

3) prospetto dei servizi, in bollo, comunque resi all'Amministrazione dei lavori pubblici, ad altre amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

4) certificati, in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite nei concorsi pubblici, con l'indicazione del punteggio riportato e della graduatoria e qualifica di mestiere, se si tratta di concorsi al posto di operaio.

Ai fini della formazione della graduatoria, gli aspiranti che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza debbono dimostrare il possesso di detti titoli inviando entro il termine di trenta giorni già indicato, i seguenti, documenti:

gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti di guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto l'invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono previsti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*), comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglie o di croce di guerra al valore militare, promossi per meriti di guerra, i feriti da combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1806: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici o altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 10.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione dell'invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età, dovranno provare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti indicati nel precedente art. 3 qualora non li abbiano già presentati.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza.

I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che sono stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta bollata della competente autorità israelitica;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio richiesto (licenza elementare);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato di operaio dello Stato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune; detto certificato medico deve anche contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate o, invalidi civili o per servizio o del lavoro il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e dovrà contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare) rilasciata dal sindaco.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione operai, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso. Il termine di spedizione postale a mezzo di raccomandata equivale a termine di produzione.

L'amministrazione ha facoltà, tuttavia, di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di trenta giorni suindicato, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

L'amministrazione potrà, inoltre, concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione di documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 12.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi, anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma undicesimo, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi e ad essi verrà corrisposto lo stipendio previsto nella qualifica iniziale degli operai di ruolo.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati di ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto.

Art. 14.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nella citata legge 18 maggio 1975, n. 157.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 339

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale affari generali e del personale - Divisione operai - Porta Pia - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a ottantadue posti di operai specializzati (1ª categoria), ovvero duecentotrentasette operai qualificati (2ª categoria), da assumere nel ruolo organico del servizio escavazione porti del Ministero dei lavori pubblici di cui al decreto ministeriale 15 gennaio 1976, n. 444, per la sede di . . . . . e per la qualifica di mestiere di . . . .

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, perchè . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto (licenza elementare) conseguito presso . . . . . il . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . . . (4);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di essere in possesso dei seguenti attestati relativi a corsi di specializzazione professionale (6);

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . .;

l) di impegnarsi, in caso di nomina, a permanere nella sede di assegnazione per almeno cinque anni.

Data, . . .

Firma (autenticata) . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate comunicazioni .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando di concorso, che danno diritto all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario); la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) Indicare, in primo luogo, il possesso del titolo specifico richiesto per concorrere alle varie qualifiche di mestiere, quindi, gli eventuali altri attestati.

ALLEGATO *B*

Schema della scheda da inviare su carta semplice (possibilmente su carta uso bollo, battuta a macchina o scritta a stampatello).

Spazio riservato all'Ufficio

Cognome . . . .
Nome . . . .
Data di nascita . . . . . .
Luogo di nascita . . . .
Titolo di studio:
1) Licenza elementare . . . .
2) . . . .
3) . . . .
Idoneità concorsi per esami (indicare quali) . . .
Idoneità concorsi per titoli ed esami (indicare quali) .
Servizio presso l'amministrazione dei lavori pubblici:
anni . . . . . . mesi . . . . . . giorni . . . . . .
Servizio presso altre amministrazioni pubbliche:
anni . . . . . . mesi . . . . . . giorni . . . . . .
(*indicare presso quali amministrazioni*) . . . . .
Diplomi di specializzazione professionale:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Spazio riservato all'Ufficio

(9590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Accertamento della conoscenza linguistica per l'estensione dell'abilitazione alle scuole di lingua diversa da quella italiana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074, art. 20;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 358;
Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato e integrato con il decreto ministeriale 9 dicembre 1972 e con il decreto ministeriale 18 giugno 1974;
Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 3 giugno 1975;
Viste le ordinanze ministeriali 20 agosto 1972, 30 settembre 1974 e 2 ottobre 1974;
Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1974;
Vista la circolare ministeriale 26 settembre 1975, n. 256;

Ordina:

Art. 1.

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione a seguito dei corsi speciali e ordinari, per l'insegnamento nelle scuole in lingua diversa dall'italiana, potranno ottenere l'estensione alle scuole in lingua italiana e viceversa, mediante un colloquio volto ad accertare la rispettiva conoscenza linguistica.

Detto accertamento dimostrerà nel candidato, non solo la padronanza della lingua materna degli alunni, ma anche la capacità di insegnare in quella lingua le discipline nelle quali il candidato stesso si è abilitato, nonchè in scuole funzionanti in un ambiente di diversa composizione socio-linguistica.

Art. 2.

L'accertamento linguistico avrà luogo secondo le modalità e le procedure stabilite nel decreto ministeriale 20 agosto 1974, citato nelle premesse.

La relativa domanda su carta legale, da inviare al competente ufficio scolastico entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dovrà contenere, oltre le indicazioni anagrafiche relative al candidato, i dati concernenti il corso a seguito del quale è stata conseguita l'abilitazione, con l'esatta specificazione dell'argomento trattato e discusso dal candidato stesso in sede di prova finale.

Alla domanda saranno allegati un certificato di abilitazione, un certificato di nascita, nonchè la ricevuta del versamento della tassa di ammissione di lire quattromila sul conto corrente n. 1/53.000 intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma.

Art. 3.

Al colloquio non viene assegnata alcuna votazione; l'avvenuto accertamento linguistico risulterà dalle indicazioni apposte sulla scheda usata per il rilascio dei certificati, secondo la formula che segue: « Previo accertamento della conoscenza linguistica effettuato il . . . . la validità dell'abilitazione viene estesa, a norma dell'art. 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, alle scuole con lingua d'insegnamento . . ., a decorrere dalla data sopra indicata ».

Coloro che avranno così ottenuto l'estensione dell'abilitazione saranno raggruppati in appositi elenchi che saranno affissi all'albo dei competenti uffici scolastici e inviati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale - Divisione IX. Saranno inoltrate allo stesso ufficio anche le schede relative ad i singoli abilitati, con le occorrenti integrazioni.

Non è ammesso l'accertamento linguistico per quelle classi di abilitazione le quali sono state istituite in ragione della specificità dei programmi di insegnamento nelle scuole con lingua diversa da quella italiana (numeri 14, 33, 33-*bis*, 40, 41, 55).

Art. 4.

Nei riguardi del presidente e dei componenti la commissione esaminatrice si applica il trattamento economico previsto per le prove finali dei corsi abilitanti.

Per quanto non diversamente disposto nella presente ordinanza e nel decreto ministeriale 20 agosto 1974 sopra richiamato, sono applicabili, limitatamente al colloquio, le istruzioni ministeriali di cui alla circolare ministeriale 26 settembre 1975, n. 256.

Il sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, il sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana di Bolzano e l'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca sono incaricati di dare sollecita esecuzione alla presente ordinanza.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: MALFATTI

(9694)

Esami di abilitazione didattica per gli insegnanti nelle scuole di lingua slovena

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1974, n. 21, che prevede l'indicazione di una sessione straordinaria e riservata di esami nei modi dell'abilitazione didattica per gli insegnanti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, il quale, in attuazione dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, approva il regolamento per il conferimento dell'abilitazione didattica;

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, concernente la disciplina delle istituzioni scolastiche nelle province di Trieste e di Gorizia;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato e integrato dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972, e dal decreto ministeriale 18 giugno 1974, con il quale sono approvate le nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario, di cui alla annessa tabella *A*;

Ordina:

Art. 1.

Gli insegnanti non abilitati i quali, nel decennio compreso tra l'anno scolastico 1963-64 e l'anno scolastico 1972-73, abbiano insegnato negli istituti statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena per almeno cinque anni scolastici, anche non successivi, la medesima disciplina o nel medesimo gruppo di insegnamenti, possono conseguire, in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova orale, intese ad accertare la cultura e le capacità didattiche, l'abilitazione corrispondente secondo le classi o le sezioni previste nella tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni di cui ai decreti ministeriali 9 dicembre 1972, e 18 giugno 1974.

Il prescritto periodo di insegnamento, nel medesimo gruppo di materie, è ridotto a tre anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i combattenti, reduci e partigiani, per i perseguitati politici e razziali, per gli orfani di guerra e le vedove di guerra.

Ai fini della validità, il servizio nel quinquennio o nel triennio deve essere prestato, in ciascun anno scolastico, per la durata e con il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel tempo per il conferimento degli incarichi e delle supplenze.

Tale titolo di studio è valevole per l'ammissione alle prove.

Alle condizioni di cui ai commi precedenti, possono conseguire l'abilitazione in altre discipline gli insegnanti in possesso dell'abilitazione in lingua e letteratura slovena, purchè abbiano prestato servizio in scuole secondarie statali con lingua d'insegnamento slovena, per almeno tre anni nell'insegnamento o nel gruppo di insegnamenti per cui chiedono la nuova abilitazione.

Art. 2.

Gli insegnamenti o i gruppi di insegnamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale 30 settembre 1966, per i licei classici, scientifici e per gli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena; dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, per l'istituto tecnico commerciale, per il quale, peraltro, al gruppo di materie « lingua italiana, storia ed educazione civica » ed a quello « lettere italiane, storia ed educazione civica » vanno sostituiti, rispettivamente, « lingua slovena, storia ed educazione civica » e « lettere slovene, storia ed educazione civica », nonchè ad una delle lingue straniere « lingua e letteratura italiana »; e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1967, n. 418 per le scuole medie con lingua di insegnamento slovena.

Gli insegnamenti ed i gruppi di insegnamenti possono essere stati prestati entro il periodo di tempo prescritto, in istituti di diverso tipo, compresi gli istituti professionali di Stato, purchè siano compresi nella medesima classe di abilitazione, o nella relativa sezione.

L'abilitazione per la sola sezione può essere chiesta solo da chi sia già fornito di abilitazione per la classe base; in caso diverso il candidato non potrà che essere ammesso congiuntamente agli esami di abilitazione per la classe e per la sezione.

Art. 3.

Gli insegnanti di cui al predetto art. 1 possono chiedere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*, di essere sottoposti all'ispezione ed alla prova orale per l'accertamento della loro preparazione culturale e didattica, con domanda in carta legale diretta al sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

Nella domanda devono essere indicati:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);

2) l'istituto presso cui si presta attualmente servizio, per il gruppo di insegnamenti compresi nella classe di abilitazione richiesta; o l'istituto presso il quale chi non sia in servizio alle condizioni di cui sopra, desidera essere sottoposto all'ispezione;

3) titolo di studio posseduto e università o istituto che l'ha rilasciato;

4) abilitazione richiesta con l'indicazione della disciplina o gruppo di discipline insegnate nel periodo prescritto;

5) dichiarazione, sotto la personale responsabilità del candidato, di non essere in possesso di abilitazione per le discipline suddette;

6) esatto recapito.

La domanda sarà datata e firmata. La firma sarà autenticata dal capo di istituto.

La domanda, corredata dei documenti elencati nel successivo articolo, sarà inoltrata per posta a mezzo di plico raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Si considerano prodotte in tempo utile le raccomandate che recano il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore ai termini sopra indicati.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati:

a) certificato di nascita su carta legale;

b) titolo di studio, in originale o in copia autentica, valevole per l'ammissione, o anche il certificato sostitutivo in bollo;

c) certificato di abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura slovena, per i candidati di cui all'ultimo comma dell'art. 1;

d) certificato di abilitazione per la classe base per gli aspiranti all'abilitazione negli insegnamenti compresi nelle relative sezioni;

e) ricevuta del pagamento della tassa di esame di L. 4.000 sul c/c postale n. 1/53.000 intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma;

f) certificati rilasciati dai capi di istituto, in carta legale, dai quali risulti il servizio quinquennale o triennale. In tali certificati devono essere indicate, per ciascun anno, la data di inizio del servizio, con la partecipazione o meno alle operazioni di scrutinio ed alle sessioni di esame, le ore settimanali e le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, la qualifica riportata;

g) eventuali certificati rilasciati a norma delle disposizioni vigenti attestanti la qualità di mutilato, di invalido di guerra, di combattente, di reduce, di partigiano, di perseguitato politico o razziale, di orfano di guerra o di vedova di guerra.

Art. 5.

Scaduto il termine di cui al precedente art. 3 e dopo l'esame delle domande, il sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale escluderà dalla ispezione e dalla prova, con proprio decreto motivato, coloro che risulteranno privi dei predetti requisiti di ammissione, nonchè coloro che avranno fatto la domanda oltre il termine di scadenza o non l'avranno corredata, entro il termine stesso, dei documenti richiesti, o non avranno regolarizzato o restituito, entro il termine loro assegnato, i documenti formalmente imperfetti.

Il provvedimento di esclusione può essere impugnato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 o dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 6.

L'ispezione dovrà accertare, tenuto conto della complessa attività dell'insegnante, l'attitudine professionale del candidato, per gli insegnamenti compresi nella classe di abilitazione richiesta, nonchè la capacità di servirsi dei sussidi didattici e sperimentali per le discipline che lo richiedano.

L'incarico delle ispezioni sarà conferito dal sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale a presidi e professori di ruolo ordinario, che abbiano insegnato o insegnino le discipline relative alla classe di abilitazione richiesta e che siano ritenuti idonei per esperienza didattica e preparazione culturale.

I nominativi degli ispettori prescelti dovranno essere preventivamente proposti per la convalida al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione IX.

L'ispezione si effettua nelle scuole dove prestano servizio i candidati, o nelle scuole statali designate dal sovrintendente scolastico sulla scorta delle indicazioni contenute nella domanda. Il preside della scuola designata potrà utilizzare, a richiesta, l'opera del candidato nei modi più opportuni per consentire, ai fini dell'ispezione, l'acquisizione di elementi utili di giudizio sull'attitudine professionale del candidato stesso.

Gli incaricati delle ispezioni invieranno al sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale, in duplice copia, singoli rapporti motivati dai quali dovrà risultare, per ogni candidato, se l'ispezione abbia avuto esito positivo o negativo.

Art. 7.

I candidati che superino l'ispezione sono inclusi in ordine alfabetico in appositi elenchi, redatti in duplice copia, una delle quali sarà affisso all'albo dell'ufficio scolastico regionale, l'altra verrà trasmessa al Ministero - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione IX.

Sulla base di tali elenchi il Ministro per la pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, a nominare le relative commissioni giudicatrici con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 13 del regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dello insegnamento medio, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

La prova consisterà in un colloquio inteso a saggiare la preparazione culturale e didattica dell'insegnante in relazione alla disciplina o alle discipline per le quali è stata richiesta l'abilitazione.

Detto colloquio, per le materie pratiche o grafiche, sarà integrato da esercitazioni pratiche, ove la commissione lo ritenga opportuno. Il colloquio si svolgerà in lingua slovena, nei limiti dei programmi stabiliti dal decreto ministeriale 3 maggio 1973 per la prova orale delle corrispondenti classi di concorso a cattedre, ed avrà luogo in Trieste.

Sarà usata la lingua italiana nelle prove per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'italiano nelle scuole medie e dell'italiano negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua slovena (classi 33 e 33-*bis*).

Art. 8.

I candidati sono chiamati a turno mediante lettera raccomandata del sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale.

Decade dal diritto alla prova chi non risulti presente nel giorno e nell'ora stabiliti.

Il sovrintendente, tuttavia, ha facoltà, quando ricorrano giustificati motivi, di concedere una proroga, sempre che la commissione non abbia ultimato i propri lavori.

La commissione, nei verbali di esame, farà esplicita menzione, sottoscritta da tutti i membri della commissione stessa, del risultato positivo o negativo conseguito da ciascun candidato, accompagnandolo con una motivazione sintetica.

Art. 9.

Coloro che superano la prova di cui al precedente art. 7 sono abilitati, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, per l'insegnamento negli istituti e scuole di lingua slovena. Tale abilitazione è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza a parità di punteggio dell'abilitazione conseguita per esami.

I presidenti delle commissioni raggrupperanno gli abilitati in ordine alfabetico in appositi elenchi distinti per classi di abilitazioni, sottoscritti da tutti i commissari.

Il sovrintendente scolastico curerà l'affissione all'albo di copia di detti elenchi. Altra copia verrà inviata al Ministero - Direzione generale del personale - Divisione IX, ai fini della prescritta pubblicazione nel Bollettino ufficiale, parte II.

La validità giuridica dell'abilitazione conseguita in applicazione della presente ordinanza decorrerà, ad ogni effetto, dal giorno successivo a quello in cui avranno avuto termine i lavori delle commissioni giudicatrici.

Art. 10.

Gli interessati potranno ottenere il certificato attestante l'abilitazione conseguita, da parte del sovrintendente dell'ufficio scolastico regionale, su scheda conforme al modello allegato. A tale scopo gli stessi inoltreranno:

a) domanda in carta legale nella quale siano ben precisati, oltre alle generalità (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili), il luogo, la data di nascita e l'indirizzo, nonchè la classe di abilitazione conseguita;

b) ricevuta della tassa di L. 10.000 (dovuta *una tantum* da parte di coloro che siano in possesso di laurea) a favore dell'opera dell'università o dell'istituto universitario dove essi hanno conseguito il titolo accademico;

c) marca da bollo da L. 700 che sarà applicata e annullata sul certificato a cura dell'ufficio.

La medesima documentazione sopraspecificata è richiesta per il rilascio dei diplomi da parte del Ministero, il quale provvederà sulla base degli elenchi pervenuti.

Art. 11.

Per quanto altro occorra all'esecuzione della presente ordinanza e che non sia in essa prescritto o richiamato, valgono le norme del regolamento per il conferimento dell'abilitazione didattica, citato nelle premesse.

Roma, addì 12 agosto 1976

Il Ministro: MALFATTI

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Classe . . . . .

. . . .
(scrivere in stampatello: cognome — per le coniugate quello da nubili —
. . . .
e nome)

nato a. . . . . il . . . . in possesso di . .

. . . .
(specificare il titolo di studio in base al quale è stato ammesso alle prove)

ha conseguito nell'esame di Stato indetto con ordinanza ministeriale . . . . ., a norma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 932, l'abilitazione all'insegnamento di . . . .

. . . .

L'abilitazione ha effetto giuridico dal . . . . . .
(indicare la data del giorno successivo alla conclusione dei lavori)

Visti gli atti si rilascia il presente certificato.

Trieste, li . . . .

p. Il Ministro
Il sovrintendente preposto all'ufficio scolastico

(9695)

OSPEDALE «S. CROCE» DI FANO

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina geriatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro).

(9736)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pneumologia;

un posto di assistente della divisione di cardiologia;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(9741)

OSPEDALI RIUNITI « S. CRISTOFANO » DI MONTEPULCIANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montepulciano (Siena).

(9739)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(9740)

SPEDALI RIUNITI DI LIVORNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di urologia;

un posto di primario della seconda divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Livorno.

(9738)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI MARRADI

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marradi (Firenze).

(9737)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(9735)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(9742)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1976, n. 17.

Modificazioni e rifinanziamento della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, recante: Norme sullo « Sviluppo della cooperazione agricola ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 6 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, recante norme per lo « Sviluppo della cooperazione agricola » è sostituito dal seguente:

« Agli enti pubblici, all'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria ed ai consorzi di cooperative che perseguono fini di interesse generale per l'agricoltura regionale possono essere concessi finanziamenti commisurati all'intera spesa, ritenuta ammissibile, per l'attuazione di organici programmi riguardanti le attività di:

a) assistenza tecnica in favore di aziende agricole singole o associate;

b) attività dimostrative di orientamento tecnico ed economico.

La Regione, può assumere, altresì, a suo totale carico l'onere per l'eventuale acquisizione dei terreni necessari alla costruzione di aziende dimostrative riguardanti i settori produttivi di maggiore interesse per l'agricoltura regionale ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative, i consorzi di cooperative, le associazioni ed i consorzi di produttori nonchè l'Opera Sila - Ente di sviluppo in Calabria, entro il 30 gennaio di ogni anno, possono presentare alla giunta regionale - Assessorato all'agricoltura, per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura motivate e documentate istanze di lotta fitosanitaria, indicando specificatamente il tipo di prodotti e di formulato che si intende utilizzare.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno, trasmettono all'assessorato all'agricoltura le proprie proposte di intervento, raggruppandole per tipo di prodotti e di formulato.

Entro il 31 marzo la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano organico di intervento su base territoriale fissando i quantitativi di antiparassitari che saranno posti a disposizione di ogni ispettorato provinciale dell'agricoltura per la distribuzione gratuita agli organismi associativi che ne hanno fatto richiesta.

Nel caso di infezioni parassitarie di particolare vastità e gravità, la Regione può intervenire anche direttamente, con spesa a suo totale carico, sugli interi territori colpiti.

La Regione promuove infine, ponendo la spesa a suo totale carico, la sperimentazione e la divulgazione di nuovi prodotti e metodi di lotta.

L'acquisto da parte della Regione di fitofarmaci e fitoregolatori, distinti per tipo di prodotti e formulato, avviene mediante licitazione o trattativa privata.

L'adozione della trattativa privata deve essere motivata dall'inesistenza sul mercato di più prodotti aventi lo stesso formulato.

Ai sensi dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 (testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), la Regione darà precedenza alla fornitura, a parità di condizioni, alle ditte che gestiscono in Calabria impianti di produzione di fitofarmaci e fitoregolatori ed alle società cooperative di produzione operanti in Italia ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, è così modificato:

a) nel primo comma le parole: « La giunta regionale » sono sostituite dalle seguenti: « La Regione »;

b) il numero 2 del primo comma recante le parole: « la formazione professionale di amministratori e dirigenti di cooperative e loro consorzi » è soppresso;

c) nel secondo comma le parole: « La giunta regionale » sono sostituite dalle seguenti: « La Regione »;

d) la lettera *a*) del secondo comma è sostituita dalla seguente: « *a*) finanziamenti commisurati all'intera spesa ritenuta ammissibile per studi, ricerche ed iniziative atte a favorire il collocamento sui mercati delle produzioni agricole e zootecniche ».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, le parole « La giunta regionale » sono sostituite dalle seguenti: « La Regione » e, dopo l'ultimo è aggiunto il seguente comma:

« La giunta regionale delibera in ordine agli interventi di cui al presente articolo sentita la commissione consiliare competente ».

Art. 5.

All'art. 6 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, è aggiunto dopo l'ultimo il seguente comma:

« Ogni sei mesi la giunta informa il consiglio regionale circa gli interventi operati ».

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, le parole « la giunta regionale » sono sostituite dalle seguenti: « la Regione ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'art 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, le parole « La giunta regionale » sono sostituite dalle seguenti: « La Regione ».

Al primo comma del medesimo art. 8 sono aggiunte dopo le ultime le seguenti parole: « e per il mantenimento dei livelli occupazionali ».

Al terzo comma del medesimo art. 8 la parola « consultivo » è soppressa.

Art. 8.

Nel primo comma dell'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, le parole « La giunta regionale » sono sostituite dalle seguenti: « La Regione ».

Art. 9.

Dopo l'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, è inserito il seguente art. 9-*bis*:

Art. 9-*bis*. — La concessione dei contributi viene accordata su presentazione della domanda diretta alla regione Calabria - Assessorato all'agricoltura e foreste, con allegata la documentazione atta a illustrare l'iniziativa o il progetto per il quale si chiede il beneficio.

Per i benefici di cui all'art. 4, la domanda va presentata entro il 30 settembre di ciascun anno per le operazioni da effettuare nell'annata agraria successiva.

Per i benefici di cui agli articoli 7 e 8 la domanda va presentata alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

I piani sono predisposti dalla giunta regionale ed approvati dal consiglio.

Art. 10.

Per le finalità di cui alla legge regionale n. 23 del 3 giugno 1975, come modificata con la presente legge, è autorizzata per l'anno 1976, la spesa di lire 7.100 milioni così ripartita:

a) lire 300 milioni per l'attuazione delle iniziative e dei programmi previsti dall'art. 2;

b) lire 700 milioni per la concessione dei contributi e le assunzioni delle iniziative di cui all'art. 3;

c) lire 850 milioni per l'attuazione delle iniziative previste dall'art. 4;

d) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 5;

e) lire 50 milioni per la concessione dei contributi di cui all'art. 6;

f) lire 1 000 milioni per il finanziamento delle iniziative e la concessione del concorso sugli interventi previsti dall'art. 7;

g) lire 2.000 milioni per iniziative di cui all'art. 8;

h) lire 200 milioni quale concorso sugli interessi assunti ai sensi dell'art. 9 della predetta legge regionale.

Le quote di ammortamento annuali dei ratei di interesse a carico della Regione saranno riportate annualmente su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della spesa della regione Calabria.

Le somme stanziate con la presente legge, che in tutto o in parte restano inutilizzate e che quindi si rendono disponibili al termine dell'esercizio, possono essere utilizzate sia nell'esercizio successivo sia a copertura degli articoli che nell'esercizio corrente dovessero risultare scoperti per esaurimento dei fondi assegnati.

Art. 11.

All'onere di lire 7.100 milioni per l'anno 1976 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvedere con la disponibilità esistente sul cap. 19600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1976 « Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di adozione ».

La predetta disponibilità del bilancio è utilizzata nell'esercizio corrente ponendo la competenza della spesa per l'anno finanziario 1976 a titolo II, sezione 2ª, cap. 14600 con la denominazione « Sviluppo della cooperazione agricola (legge regionale 3 giugno 1975, n. 23) » e con lo stanziamento di lire 7.100 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 31 luglio 1976

PERUGINI

(9593)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1976, n. 36.

Concessione di fidejussione a garanzia di aperture di credito agli enti ospedalieri per il trattamento economico dovuto ai dipendenti a tutto il 31 dicembre 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 6 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri del Friuli-Venezia Giulia fidejussioni a garanzia di aperture di credito che i rispettivi tesorieri od altri istituti di credito effettueranno a titolo di anticipazioni finanziarie sui crediti vantati dagli enti medesimi a tutto il 31 dicembre 1974 nei confronti degli enti mutualistici e dei comuni ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 386.

Art. 2.

Le garanzie fidejussorie sono concesse con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze, per un importo non superiore all'ammontare delle spettanze dovute, a tutto il 31 dicembre 1974, al personale di ogni singolo ente ospedaliero interessato; le spettanze complessivamente preventivate ammontano a lire 6,5 miliardi esclusi interessi ed oneri accessori.

La giunta regionale, con le deliberazioni di cui al primo comma, determinerà i limiti temporali delle garanzie concesse e le modalità dell'eventuale recupero delle somme pagate, per conto degli enti ospedalieri, ai tesorieri od agli istituti di credito che hanno concesso l'anticipazione.

Art. 3.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dalla presente legge faranno carico al cap. 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, che presenta sufficiente disponibilità, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 agosto 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 5 agosto 1976, n. 37.

Concessione di fidejussione regionale al Teatro stabile sloveno di Trieste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 62 *del* 6 *agosto* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni sino alla concorrenza di L. 300.000.000 che l'ente Teatro stabile sloveno di Trieste assumerà con il proprio tesoriere per il pagamento delle spese di personale e di funzionamento.

Art. 2.

La concessione della garanzia di cui al precedente articolo è disposta con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

La domanda per la concessione dovrà essere corredata della deliberazione esecutiva, con cui l'ente dispone l'assunzione dell'anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'ente a presentare proprie garanzie, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.

Art. 3.

In relazione alla garanzia concessa l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente mutuatario, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate di restituzione del prestito.

Art. 4.

Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia prevista dalla presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 6 milioni.

La predetta spesa fa carico al cap. 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6 milioni e precisamente, per il piano, a lire 896 milioni, di cui lire 146 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere di lire 6 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal cap. 2604 del medesimo stato di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 5 agosto 1976

COMELLI

(9561)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762270)